



CITTÀ DI TERAMO

Ordinanza N. 59 del 10/03/2020

OGGETTO: Ulteriori misure di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL - Ulteriori provvedimenti per la comunità locale - Decreto per disposizioni organizzative per Uffici Comunali

IL SINDACO

PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

RICHIAMATI:

- il Decreto Legge **n. 6 del 23 febbraio 2020**, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 3;
- il DPCM del **23 febbraio 2020** recante Disposizioni attuative del citato decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- il DPCM del **25/02/2020**, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri **1° marzo 2020**, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto Legge **n. 9 del 2 marzo 2020**, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare l'art. 35;
- la Circolare *prot. n. 15350 del 02/03/2020* del Ministero dell'Interno;
- l'ordinanza del Sindaco **n. 56 del 06/03/2020**, avente ad oggetto "Misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale – Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5 TUEL ed ulteriori provvedimenti per la comunità locale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **n. 6 dell'8 Marzo 2020**, con il quale sono state disciplinate in modo unitario e più restrittivo ulteriori interventi e misure attuative allo

scopo di contrastare e limitare il diffondersi del Covid -19 ed è stata disposta l'applicazione di nuove misure di contenimento del virus sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo n. 2 dell'8 marzo 2020;

VISTA la nuova ordinanza del Sindaco **n. 58 del 09/03/2020**, avente ad oggetto *“Ulteriori misure urgenti di contenimento e contrasto del diffondersi del Virus COVID-19 nonché di prevenzione ed informazione sul territorio comunale – Ordinanza ai sensi dell’art. 50, comma 5 TUEL ed ulteriori provvedimenti per la comunità locale”*;

VISTO il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **del 9 Marzo 2020**, con il quale le più rigorose misure di contenimento del Covid -19 di cui all'art. 1 del DPCM dell'8/03/2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

RITENUTO che, alla luce del nuovo testo normativo, efficace fino al 3 aprile 2020:

1. e' espressamente vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
2. si chiede di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero spostamenti per motivi di salute. e' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
3. ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° c) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
4. e' vietata in modo assoluto la mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
5. sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal comitato olimpico nazionale italiano (coni) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus covid-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; lo sport e le attività motorie svolti all'aperto sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro;
6. viene raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
7. sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
8. sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;
9. sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.
10. al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza.

11. gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
12. l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
13. sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
14. sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d);
15. sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
16. sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;
17. sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale;
18. sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza covid-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro ed evitando assembramenti;
19. nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. in presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.
20. la chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
21. sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
22. sono sospesi gli esami di idoneità di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile;

TENUTO CONTO del nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della conseguente necessità di adottare, nel rispetto del principio di precauzione, ulteriori misure proporzionali ed adeguate alla prevenzione della diffusione del virus anche sul territorio comunale integrando l'ordinanza **n. 58 del 09/03/2020** che per quanto non diversamente disposto viene odiernamente confermata;

CONSIDERATO, in specie, che con la detta ordinanza si disponeva, alla luce del testo normativo in vigore che non faceva espressamente riferimento ai mercati locali ed in considerazione dell'interlocuzione istituzionale in corso volta a ridefinire complessivamente la portata applicativa

delle misure di contenimento e contrasto sull'intero territorio nazionale a prescindere dalle aree interessate e nelle more della stessa, nel rispetto dei principi di adeguatezza e precauzione, la sospensione dello svolgimento di tutti i mercati settimanali locali e frazionali del territorio comunale per le giornate del 10, 11 e 12 marzo 2020 e comunque riservandosi successive disposizioni, anche all'esito dell'evoluzione normativa ed epidemiologica;

RITENUTO, alla luce dell'inasprimento delle misure di cui al nuovo DPCM che vieta ogni forma di assembramento di persone anche in luoghi pubblici e che limita drasticamente ogni forma di spostamento dei cittadini sul territorio nazionale in una fase come quella attuale in cui si registra a livello nazionale e locale un incremento significativo dei contagi, nonché in considerazione dell'impossibilità di prevedere modalità di svolgimento contingentate o comunque idonee a evitare non solo l'assembramento ma anche tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro, oltre che di assicurarne l'effettivo controllo, che sussistano allo stato le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.ed i., per procedere alla relativa sospensione di tutti i mercati locali dalla data del presente provvedimento e sino alla cessazione di efficacia del DPCM del 09/03/2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

RITENUTO, inoltre ed alla luce di quanto ulteriormente previsto dal nuovo decreto, in relazione alla sospensione di ogni manifestazione organizzata ed eventi, che sussistano le condizioni di cui all'art. 50, comma 5 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.ed i per rinnovare il precauzionale rinvio a data da programarsi di tutte le fiere previste nel territorio dal Comune di Teramo dalla data del presente provvedimento e sino alla cessazione di efficacia del DPCM del 09/03/2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni;

RITENUTO, in relazione alle ulteriori disposizioni di cui all'ordinanza del Sindaco **n. 58 del 09/03/2020** di poterle e doverle rinnovare con efficacia dalla data del presente provvedimento e sino alla cessazione di efficacia del DPCM del 9/03/2020 e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, con l'effetto di agevolare il controllo dell'applicazione delle misure e di consentire alla Polizia Municipale, unitamente alle altre forze di Polizia impegnate nell'attività di monitoraggio delle stesse di verificarne il puntuale rispetto anche sulla base delle comunicazioni trasmesse;

RITENUTO di dover ulteriormente favorire la più ampia diffusione sul territorio comunale e conseguente efficacia delle misure di informazione e prevenzione previste per l'intero territorio nazionale dal DPCM del 08/03/2020, attraverso la forma della raccomandazione al rispetto delle dette misure, pure contenuta nel presente provvedimento;

CONSIDERATA, infine, la necessità, vista l'affluenza quotidiana che interessa le sedi comunali, di adottare misure precauzionali del tutto eccezionali, relative alle modalità di svolgimento dell'attività degli Uffici comunali, per adeguarsi alle raccomandazioni richieste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e finalizzate a prevenire e limitare la diffusione del Coronavirus; con la conseguente previsione di idonee disposizioni organizzative per gli Uffici Comunali, previamente concordate con la Dirigenza Comunale in odierna video-conferenza, per l'accesso della cittadinanza ai servizi comunali;

VISTO l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

ORDINA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 03/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni:

1. La sospensione dello svolgimento di tutti i mercati settimanali locali e frazionali del territorio comunale e comunque riservandosi successive disposizioni, anche all'esito dell'evoluzione normativa ed epidemiologica;

2. Il rinvio a data da destinarsi di tutte le fiere previste nel territorio dal Comune di Teramo,

inoltre, DISPONE

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate e e con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 03/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni:

- la sospensione delle cerimonie civili fino al 3 aprile 2020. Pertanto, in questo periodo, il Comune non può svolgere cerimonie di matrimoni civili ed unioni civili.

- La chiusura di tutti i musei ed istituti e luoghi della cultura di competenza del comune di Teramo;

- Che tutte le attività di ristorazione e bar, tutti gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale, le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati chiusi, le farmacie, le para-farmacie ed i punti vendita di generi alimentari diano formale comunicazione all'Ufficio Commercio del Comune ed alla Polizia Municipale delle misure organizzative adottate per garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle prescrizioni di contingentamento delle presenze e di mantenimento della distanza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d) del DPCM;

4. La sospensione da parte degli Uffici Comunali del rilascio delle concessioni di occupazione di suolo pubblico per manifestazioni, feste, mostre, eventi e spettacoli di qualsiasi natura sia pubblica che privata;

inoltre, DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui da intendersi richiamate ed approvate e e con decorrenza dalla data del presente provvedimento e sino al 03/04/2020, data di cessazione di efficacia del DPCM, e, comunque, in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e facendo salve eventuali successive disposizioni, i seguenti provvedimenti organizzativi degli uffici comunali e dei servizi comunali aperti al pubblico:

- APERTURA AL PUBBLICO degli uffici comunali solo ed esclusivamente previo appuntamento telefonico, con le eccezioni dei seguenti Uffici nei quali l'afflusso sarà in ogni caso contingentato all'ingresso:

- *l'Ufficio protocollo*, sito in Via della Banca;
- *l'URP*, contestualmente trasferito presso il Parco della Scienza;
- *L'ufficio dei Messi notificatori*, sito in Via della Banca;
- *il COC*, sito presso il Parco della Scienza;
- il Servizio Sociale, limitatamente ai procedimenti inerenti il **CAS**, sito in Via D'Annunzio.
- Ufficio dei *servizi demografici e di stato civile*, limitatamente agli atti di morte ed agli atti di nascita, siti in Piazza San Francesco.
- degli *Uffici Amministrativi della Polizia Locale*, siti in Piazza San Francesco.
- Tutti gli Uffici non aperti al pubblico secondo il regime ordinario saranno contattabili da parte dell'utenza in via telefonica nei consueti orari lavorativi nonché via pec e via mail, ai recapiti che saranno specificamente pubblicati sul sito istituzionale del Comune;
- Il Sindaco e gli Assessori, oltre a garantire incontri indispensabili, inderogabili e urgenti, risponderanno a tutte le e-mail che perverranno oltre a richiamare tutti coloro che lasceranno il proprio recapito, agli indirizzi mail, che saranno specificamente pubblicati sul sito istituzionale del Comune;

per l'effetto, SI INVITANO

- TUTTI I CITTADINI a comunicare con gli Uffici Comunali preferibilmente tramite e-mail o telefono o PEC, ed a recarsi presso i suddetti uffici solamente per le pratiche urgenti ed indifferibili, o per scadenze/adempimenti previsti dalla Legge, che in modo assoluto non si possano risolvere tramite p.e.c. o email o telefono;
- Si invitano i Dirigenti, Responsabili e dipendenti ad assicurare in ogni caso un afflusso della cittadinanza contingentato in modo da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Al fine di evitare in modo assoluto assembramenti, in caso di compresenza di più utenti, si richiede di invitare la cittadinanza ad attendere il proprio turno all'esterno dell'Ufficio.
- Si invita il Dirigente, con riferimento alle procedure di notificazione richieste dagli uffici comunali, a valutare modalità alternative di effettuazione delle notifiche compatibili con l'eventuale situazione epidemiologica del destinatario.

Inoltre, SI INVITANO

i Dirigenti

- ad incentivare il più possibile l'utilizzazione del lavoro cd agile o smartworking, mediante l'organizzazione sia normativa che tecnica dello stesso;
- a programmare le ferie in modo da contemperare l'esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti dei lavoratori con le esigenze di assicurare la continuità in back office di tutte le attività lavorative dell'Ente connesse alla prosecuzione dei servizi istituzionali;
- il servizio della polizia locale, indispensabile a garantire le misure di contenimento della diffusione del virus, è da considerarsi escluso dalla direttiva di cui al punto precedente ed anzi il Comandante potrà revocare le ferie ed i permessi assegnati per garantire gli adempimenti necessari ed urgenti;

inoltre, RACCOMANDA fortemente

- a tutti i cittadini con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
- a tutta la comunità di limitare gli spostamenti ai casi strettamente necessari, motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.

e DISPONE

1. Che il presente provvedimento sia pubblicato sull'Albo Pretorio online di questo Ente e sul sito web del Comune di Teramo;
2. Che il presente provvedimento sia comunicato al Segretario Generale ed a tutti i Dirigenti Comunali;
2. Che la Polizia Municipale sia incaricata della verifica dell'osservanza degli ordini e delle disposizioni contenuti nel presente provvedimento, unitamente alle altre forze di Polizia, e nel rispetto delle misure di coordinamento della Prefettura;
3. La massima diffusione del presente provvedimento a tutti gli organi di stampa e di diffusione radio-televisiva;
4. La comunicazione del presente provvedimento:
 - Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - Al Ministero della Salute;
 - Al Presidente della Regione Abruzzo;
 - Al Sig. Prefetto dell'Ufficio Territoriale del Governo di Teramo;
 - Al Sig. Questore di Teramo;
 - Al Presidente della Provincia di Teramo

- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale Carabinieri di Teramo;
- Al Sig. Comandante del Comando Provinciale dei VV.FF. di Teramo;
- Al Sig. Comandante della Guardia di Finanza di Teramo;
- Al Comando della Polizia Municipale di Teramo;

- Avverso il presente atto è possibile ricorso giurisdizionale dinanzi al Tar entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, comunicazione o pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Teramo ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Sul presente provvedimento si esprime, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, parere di regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

f.to Il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Cristina Chirico

f.to Il Dirigente del II Settore

Dott. Fulvio Cupaiolo

f.to Il Dirigente del V Settore

Ing. Remo Bernardi

Teramo, li 10/03/2020

Il Sindaco
Dott. D'ALBERTO GIANGUIDO